

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 170 del Reg.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di Tributi Locali.

Data 02.12.1999

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno due del mese di dicembre alle ore 12,30 nel Comune di S.Marco d'Alunzio e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Commissario Regionale Dott. Giovan Battista LEONE, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'Assessore Regionale degli Enti Locali con decreto n.445/99, del 16.06.99 ha adottato la seguente deliberazione con l'assistenza del Segretario Comunale, D.ssa Francesca PELLICANO'

IL COMMISSARIO REGIONALE

Assunti poteri del Consiglio Comunale ex D.A. EE.LL. sopraindicato

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n.48;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la Legge Regionale 5 luglio 1997, n.23;

Considerato che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n.48/91, hanno espresso i pareri di cui infra;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Tributi Prot. n.197 T/2575 Segr. dell'1.12.1999, avente ad oggetto : " Approvazione Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di Tributi Locali " ;
RITENUTA meritevole l' approvazione della proposta di che trattasi;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- 1) Approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell'Ufficio Tributi, avente ad oggetto: " Approvazione Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di Tributi Locali " per le motivazioni nella stessa riportate, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Dare atto che la presente è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art.4 della L.R. 23/97.
- 3) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in proposta.
- 4) Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi per quanto di competenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

UFFICIO PROPONENTE
TRIBUTI

ASSUNTI POTERI DEL C.C.
SERVIZIO INTERESSATO
FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.

Cap. <input type="checkbox"/> Competenza <input checked="" type="checkbox"/> Residui Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: <i>«Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza autorizzazione delle relative coperture finanziarie di cui il responsabile del servizio finanziario. Sono tali autorizzazioni l'atto è atto di diritto».</i> ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L.	Somma stanziata (+) L. Variazioni in aumento (+) L. Variazioni in diminuzione (-) L. Somme già impegnate (-) L. Somma disponibile L. Data Il Responsabile del servizio finanziario
---	---

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:
 1. Su ogni proposta di delegazione sono posti alla giunta ed al consiglio dove esercitano le potestà, in ordine alla loro regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella delegazione.
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri emessi.
 4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle delegazioni di cui al comma 1, unicamente all'unica procedura.
 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole
 Data *1-12-1999* Il Responsabile *Rlob*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
 Data *1-12-1999* Il Responsabile *Rlob*

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Sotto il profilo della legittimità esprime parere *favorevole*
 Data *2/12/99* Il Segretario *Rlob*

DATA DELLA SEDUTA	Ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE	IL VERBALE

Visto l'art. 32 lettera A) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Tenuto conto che i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, stabiliscono la nuova disciplina in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie relative anche ai tributi comunali;

Ritenuta necessaria l'adozione di un apposito regolamento che consenta l'attuazione dei principi ispiratori della riforma e dell'applicazione delle sanzioni previste per i tributi comunali in conformità alle modalità ora vigenti;

Ritenuto altresì necessario indicare indirizzi e criteri generali che, nel rispetto delle disposizioni di legge, adeguino le modalità applicative delle sanzioni alle peculiari caratteristiche dei tributi locali, alla normativa che regola i rapporti fra organi ed uffici comunali ed alla struttura organizzativa dell'Ente;

Visto il Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali, composto di n. 15 articoli e di n. 5 allegati;


Vista la deliberazione del Commissario Regionale con i poteri della G.C. n. 140 dell'11/11/1999, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema del Regolamento di che trattasi;

SI PROPONE

1)- DI DELIBERARE l'approvazione del Regolamento, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali, composto da n. 15 articoli e da n. 5 allegati compresi nel presente atto del quale costituiscono parte integrante;

2)- DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva stante la necessità e l'urgenza di dovere rispettare i termini delle prescrizioni normative vigenti in materia.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA




3) - Di nominare Responsabile del Procedimento il Responsabile del Settore Finanziario - Contabile Dott. Roberto LARINO il quale dovrà curare tutti gli adempimenti conseguenziali alla adozione della considerata proposta;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



COMUNE DI S. MARCO D'ALUNZIO
(Prov. di Messina)

Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione
delle sanzioni amministrative in materia di
Tributi Locali

Approvato con Delibera di C.C. N. _____ del _____
Pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____
Dichiarato esecutivo il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme recate dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale. La misura delle sanzioni applicabili sono indicate nelle tabelle dell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornati in conformità a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 2
Responsabile dell'imposta

1. Il responsabile dell'imposta designato, è competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.

2. Il responsabile dell'imposta determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.

Art. 3
Autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

2. Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998.

3. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione.

Art. 4
Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art. 7 (*Contestazione delle sanzioni*) o dall'art. 8 (*Irrogazione immediata*), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

Art. 5
Criteria di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

- a) alla gravità della violazione;
- b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- c) alla personalità del trasgressore;
- d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

2. La gravità della violazione è desunta:

a) dall'entità del tributo dovuto e non versato. La sanzione è applicata nella misura:

- 1) minima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore ad $1/3$ dell'importo dovuto;
- 2) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore ad $1/3$ ed inferiore a $2/3$ dell'importo dovuto;
- 3) massima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a $2/3$ dell'importo dovuto, ovvero non sia stato versato alcun importo.

La graduazione della sanzione ora indicata è applicata anche in caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, salvo quanto previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art. 10;

b) dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto. La sanzione è applicata:

- 1) nella misura determinata in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera a) per il caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, formalmente accertata od anche qualora siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
- 2) nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio comunale;
- 3) nella misura risultante dall'applicazione della precedente lettera a) ridotta di $1/5$, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge, ove il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione al atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari.

3. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:

- a) richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate;
- b) ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa.

Nel caso in cui tali attività siano poste in essere prima della contestazione della violazione la sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta di $1/5$ del suo ammontare, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.

4. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione è quindi applicata nella misura massima ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali.

5. La sanzione è applicata nella misura minima ai trasgressori che risultano essere in almeno una delle seguenti condizioni economico-sociali, fatta salva la possibilità di cui al secondo comma dell'art. 11 (*Riscossione della sanzione*):

- 1) reddito imponibile IRPEF inferiore L. 10.000.000 ;
- 2) componente di nucleo familiare composto da più n. 5 persone;
- 3) soggetto che versa in una delle seguenti situazioni di disagio:
- Grave malattia di un componente nel nucleo familiare.-

_____;

4) componente di nucleo familiare nel quale sono presenti uno o più soggetti che versano nelle condizioni di cui al precedente n. 3).

La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è accertata dal Comune con ogni mezzo ritenuto idoneo, anche mediante autocertificazione dell'interessato.

6. Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.

7. Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prevedano l'applicazione di differenti misure di sanzione, quest'ultima è determinata nella misura maggiore, fatta salva l'applicazione della misura minima nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6.

8. La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi è aumentata di 1/5 nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 7 (*Contestazione delle sanzioni*), 8 (*Irrogazione immediata*), 9 (*Mancato o tardivo pagamento del tributo*), o 10 (*Ravvedimento*), o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

9. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 6
Concorso di violazioni e continuazione

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di $\frac{1}{4}$ chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto.

2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata della metà.

4. Nei casi previsti dal precedente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Art. 7
Contestazione delle sanzioni

1. Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la notificazione è stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono alternativamente:

- a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;
- b) produrre al Comune deduzione difensiva. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate;
- c) proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 8
Irrogazione immediata

1. Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel minor termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 9

Mancato o tardivo pagamento del tributo

1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta ad un ottavo se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.

3. La sanzione è applicata in base al procedimento di cui all'art. 8 (*Irrogazione Immediata*), fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione agevolata.

4. La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente

Art. 10
Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

NOBANTATA GIORNI
(1)

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché degli interessi

3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione

(1) ART. 2, comma 1 DECRETO LGS. 20 DICEMBRE 1999, n° 505.

Art. 11
Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a L. 20.000 (ventimila), in applicazione dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, su richiesta dell'interessato che si trovi nelle condizioni economiche disagiate indicate dal quinto comma dell'art. 5 (Criteri di determinazione della sanzione). Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il trasgressore, in ogni momento, può estinguere il debito residuo in unica soluzione.

4. La somma irrogata a titolo di sanzione, anche nel caso di pagamento rateale, non produce interessi.

5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Art. 12
Misure cautelari

1. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni tributarie, l'istanza deve essere presentata al tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.

Art. 13
Cessione di azienda

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i tributi di sua competenza.

3. Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto.

Art. 14
Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.

2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Art. 15
Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, salvo i casi in cui le sanzioni siano state già iscritte a ruolo, possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.

2. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.

3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere specifiche disposizioni, con effetto dal 1° gennaio successivo alla loro approvazione, volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, nonché la possibilità di ridurre le sanzioni; in tal caso si applica il precedente secondo comma.

**Imposta sulla
Pubblicità e Pubbliche Affissioni**
(art. 23, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Violazione**Sanzione**

	<u>Disciplina previgente (3)</u>	<u>Disciplina vigente dal 1.4.1998</u>
Omissione versamento dell'imposta 18.12.1997,	20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso (comma 2)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 471)
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta o diritto il cui pagamento è ritardato, ridotta al 10% se eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero al 5% se eseguito entro 30 giorni dalla scadenza (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75%, se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472).
Omissione presentazione diritto della dichiarazione	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (comma 1)	Dal 100% al 200% dell'imposta o dovuti, importo minimo L. 100.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della dichiarazione 18.12.1997,	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti, ridotta al 25% se presentata entro 30 giorni dalla scadenza (comma 3)	12,5% se è presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 472)
Denuncia infedele	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (comma 1)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472
Errore formale, non 2), incidente sull'ammontare dell'imposta		Da L. 100.000 a L. 500.000 (comma ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)

SANZIONI C.O.S.A.P.

Violazioni

Sanzioni

	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1.4.1998
Omesso versamento del canone	20% del canone dovuto (com. 2)	30% del canone non versato (art. 13 commi 1 e 2, D.Lgs. n. 472/97)
Tardivo versamento del canone	20% del canone dovuto (com. 2), ridotto al 10% se il versamento è effettuato entro 30 gg. (com. 3)	30% del canone tardivamente versato ridotto al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 gg. (art. 13, lett. a) D.Lgs. n. 472/97)
Omessa presentazione della denuncia	100% del canone dovuto (com. 1)	Dal 100% al 200% del canone dovuto, importo minimo €. 100.000 (com. 1, art. 13, D.Lgs. n. 472/97)
Tardiva presentazione della denuncia	100% del canone dovuto (com. 1), rid. al 50% se presentata entro 30 gg.	12,5% se presentata entro 30 gg. (art. 13, com. 1, lett. d) D.Lgs. n. 472/97)
Denuncia infedele	100% del maggiore canone dovuto	Dal 50% al 100% del maggiore canone dovuto (com. 2), ridotto al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all' art. 13, com. 1, lett. c) D.Lgs. n. 472/97
Errore formale, non incidente sul l'armonizzare del canone		Da €. 100.000 a €. 500.000, (com. 2), ridotto a €. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, com. 1, lett. b) D.Lgs. n. 472/97

T.A.R.S.U. Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani <i>(art. 76, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)</i>
--

Violazione**Sanzione**

	Disciplina previgente (5)	Disciplina vigente dal 1.4.1998
Omissa presentazione della denuncia	50% del tributo complessivamente dovuto (comma 1)	Dal 100% al 200% della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minima di L. 100.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della denuncia 18.12.1997,	20% se presentata con ritardo superiore al mese, ridotta al 5% se presentata entro un mese prima dell'accertamento (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d, D.Lgs. n. 472)
Denuncia infedele	50% della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata, se la denuncia è infedele per oltre 1/4 della tassa dovuta (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett.c), D. Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 472.
Errore formale regolarizzazione	Da L. 50.000 a L. 150.000 (comma 3)	Da L. 50.000 a L. 500.000 (comma 2) ridotta a L. 6.250 se la avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett.b), D. Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 472.

I.C.I.A.P.
Imposta comunale imprese, arti e professioni
(art. 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 66)

Violazione	Sanzione	
	Disciplina previgente (2)	Disciplina vigente dal 1.4.1998
Omesso o parziale versamento dell'imposta 18.12.1997,	20% dell'imposta non versata (comma 3)	30% dell'imposta non versata (art. 13, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 471)
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)
Omessa presentazione della denuncia	50% dell'imposta (comma 1)	Dal 100% al 200% dell'ammontare tributo dovuto, importo minimo L. 200.000 (comma 1)
Tardiva presentazione della denuncia	20% dell'imposta, ridotta al 5% se il ritardo non supera i 30 giorni (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)
Denuncia infedele	50% della differenza tra l'imposta imposta dovuta e liquidata (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472
Errore formale, non incidente sull'ammontare dell'imposta	Da L. 20.000 a L. 100.000 (comma 4)	Da L. 100.000 a L. 500.000 (comma 3), ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)

I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

* (art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Disciplina previgente ⁽¹⁾	Disciplina vigente dal 1° aprile 1998
OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	20% dell'imposta non versata (comma 1) *	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	20% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 1) *	<u>30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni</u> (art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) 18
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2) *	Dal 100% al 200% del tributo dovuto, importo minimo L. 100.000 (comma 1)
TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	Ulteriore soprattassa del 20% dell'imposta non versata, ridotta al 5% se presentata entro 30 giorni (comma 2) *	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
DENUNCIA INFEDELE	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2) *	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta all'8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA	Da L. 20.000 a L. 200.000 (comma 3) *	Da lire 100.000 a lire 500.000 (comma 3), ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

(1) Sulle somme dovute per soprattassa si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto (comma 5).



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Commissario Regionale
Giovanni BATTISTA LEONE

Il Segretario Comunale
Francesca PELLICANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio il 05.12.1999.

Li 02 DIC. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

O non è soggetta al controllo ex art. 15, commi 1 e 2 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, così come sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 23/97;

È stata trasmessa:

- al Co.Re.Co. - Sezione centrale di Palermo il _____ con nota prot. n. 2615 Segr. / 870P art. 17, comma 1 e art. 15 comma 1, della L.R. n.44/91, così come sostituito dall'art.4 della L.R. n. 23/97;

- al Co.Re.Co. - Sezione Provinciale di Messina il _____ con nota prot. _____ Segr. / _____

Dalla residenza comunale, li 02 DIC. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 5.12.99 al 20.12.99 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 2.12.99 a sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/91

O non essendo soggetta al controllo ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5.7.97, n.23;

O non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 18, della L.R. n.44/91, da parte del Co.Re.Co. a cui la presente è pervenuta il _____

O non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art. 19, L.R.44/91, da parte del Co.Re.Co., che ha ricevuto i chiarimenti in data _____;

O non avendo il Co.Re.Co. riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ ai m. _____ / _____

Dalla residenza comunale, li 02 DIC. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE